

Cessione contestuale di crediti e partecipazione: da escludere la riqualificazione in rinuncia al credito

di Paolo Scarioni (*), Antonio Fiorentino Martino (**), e Andrea Cerofolini (***)

In linea generale, le **perdite** realizzate a seguito di **atti di cessione del credito pro soluto** sono **deducibili** ai fini IRES in capo al **cedente**. Ciononostante, l'**Amministrazione** finanziaria, al ricorrere di determinati presupposti, ha negato la deducibilità delle suddette perdite, riqualificando la cessione in **rinuncia al credito** da parte del socio. Tale orientamento di prassi, tuttavia, non pare più oggi condivisibile alla luce di quanto disposto dal nuovo art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R., per come anche interpretato alla Corte di cassazione.

Le perdite realizzate a seguito di atti di cessione del credito *pro soluto* sono deducibili ai fini IRES ai sensi dell'art. 101, comma 5, ultimo periodo, del T.U.I.R.

Tuttavia, con la risoluzione n. 70/E/2008, e più di recente con la risposta a interpello n. 146/2023, l'Agenzia delle entrate ha espresso un diverso convincimento con riguardo ai casi in cui tali perdite vengano realizzate nell'ambito di una operazione nella quale il cedente alieni contestualmente, al medesimo cessionario, anche la partecipazione nella società debitrice. In siffatti contesti, ad avviso dell'Agenzia, le predette perdite non sarebbero deducibili, poiché la cessione del credito dovrebbe essere riqualificata piuttosto in una rinuncia allo stesso credito da parte del cedente, e seguire la relativa disciplina.

Dopo aver ricostruito le norme di riferimento, e dopo avere ripercorso il richiamato orientamento di prassi, illustreremo le ragioni per le quali detto orientamento non pare più oggi condivisibile alla luce del nuovo art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R., per come anche interpretato recentemente dalla Corte di cassazione.

Il quadro normativo di riferimento

Ai sensi dell'art. 101, comma 5, del T.U.I.R., in capo ai soggetti diversi dagli intermediari finanziari le perdite su crediti sono deducibili:

- i) "in ogni caso", se il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale o paraconcorsuale tra quelle ivi espressamente indicate, e
- ii) solo se risultano da "elementi certi e precisi", in tutte le altre ipotesi.

Dette perdite, quindi, per poter essere dedotte dal reddito d'impresa, devono qualificarsi come definitive; circostanza che ricorre solo ove sia divenuta certa la inesigibilità (in tutto o in parte) del credito.

Quanto alle ipotesi *sub ii*), la inesigibilità discende da valutazioni soggettive, e potenzialmente discrezionali, del creditore stesso; sicché la legge impone che la perdita per essere deducibile sia comprovata da elementi che devono avere il carattere della "certezza" e della "precisione", che siano cioè idonei a dimostrarne inequivocabilmente l'entità e l'irreversibilità (1).

(*) *Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(**) *Avvocato - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci*

(***) *Dottore Commercialista - Scarioni Angelucci e Associati - Studio Legale e Tributario*

(1) Difatti, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 26/E/2013, "la discrezionalità che caratterizza le vicende che interessano i crediti, sia in fase di valutazione che

di gestione e realizzo, ha indotto il legislatore tributario a introdurre disposizioni specifiche che disciplinano il trattamento fiscale dei componenti negativi che ne scaturiscono. Tali disposizioni sono contenute negli artt. 101, comma 5, e 106 del T.U.I.R. che trovano la loro *ratio* nell'esigenza di introdurre maggiori condizioni di certezza nella determinazione del reddito imponibile, in un ambito caratterizzato da forti elementi di opinabilità".

Tali perdite sono state tradizionalmente classificate dalla prassi amministrativa e dalla dottrina in due distinte categorie (2):

- quelle "valutative", ossia risultanti da un *assessment* sullo stato di insolvenza del debitore, le quali possono essere rilevate solo in presenza di elementi sintomatici dell'irrecuperabilità del credito, e

- quelle "realizzative", che invece originano dal venir meno della titolarità giuridica del credito per effetto di atti dispositivi.

Accanto a questa *macro*-suddivisione, la legge - e, in particolare, gli ultimi periodi dello stesso art. 101, comma 5, del T.U.I.R., che peraltro sono stati ripetutamente modificati nel corso degli anni - elencano tre ipotesi in cui gli elementi certi e precisi "sussistono in ogni caso", non richiedendo, quindi, che il contribuente fornisca al riguardo alcun elemento di prova: sono, quindi, ipotesi di deducibilità automatica. Nello specifico, secondo la versione della norma oggi in vigore, si tratta dei casi in cui, alternativamente:

a) il credito sia di modesta entità (3), e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del medesimo (cfr. terzo e quarto periodo);

b) il diritto alla riscossione del credito sia prescritto (cfr. quinto periodo);

c) il credito venga cancellato dal bilancio in conformità a quanto disposto dai principi contabili (cfr. sesto ed ultimo periodo).

Le perdite su crediti in caso di cessioni pro soluto

Ciò premesso, ricordiamo che si definiscono *pro soluto* quelle cessioni del credito nell'ambito delle quali il cedente trasferisce al cessionario non solo l'insieme dei diritti relativi alla posizione creditoria, ma anche tutti i rischi connessi alla medesima, e in particolare il rischio d'insolvenza del debitore; con la conse-

guenza che, ove quest'ultimo dovesse in seguito risultare inadempiente, l'acquirente del credito non potrebbe rivalersi sul cedente (4).

Le cessioni del credito *pro soluto*, classificabili evidentemente tra le operazioni che possono dare luogo a perdite su crediti di tipo "realizzativo", possono essere ricondotte sulla base dell'ordinamento attuale a una delle tre fattispecie, pocanzi elencate, in cui gli elementi certi e precisi si ritengono sussistenti *ex lege*; si tratta, in particolare, della casistica prevista dal sesto ed ultimo periodo del comma 5, ossia la "cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili". Con riguardo alle cessioni di credito *pro soluto*, infatti, sul piano contabile trova applicazione l'OIC n. 15, il cui paragrafo 71 stabilisce che "la società cancella il credito dal bilancio quando: (...) b) la titolarità dei diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito è trasferita e con essa sono trasferiti sostanzialmente tutti i rischi inerenti il credito".

Lo ha confermato anche la già richiamata circolare Assonime n. 18/2014, in cui si afferma che l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 101 produce l'"automatica rilevanza (fiscale, N.d.R.) della perdita in tutte le ipotesi in cui essa promani da un evento che comporta il distacco a titolo definitivo del credito dall'impresa che ne era titolare e la sua conseguente cancellazione del credito dal bilancio. Ciò normalmente accade, sia per le imprese IAS *adopter* che per le imprese che adottano i principi contabili nazionali, quando il credito sia stato oggetto di atti di natura dispositiva a carattere permanente, come la cessione *pro soluto*".

Anche l'Agenzia delle entrate ha riconosciuto che, con riguardo a dette cessioni, possa operare la presunzione di deducibilità delle perdite su crediti: ciò anzitutto nella circolare n. 14/E del 4 giugno 2014, e da ultimo anche nella ri-

(2) Cfr. in tal senso la circolare n. 26/E/2013 dell'Agenzia delle entrate; negli stessi termini si esprimono in dottrina la circolare Assonime del 30 maggio 2014, n. 18 e G. Andreani - A. Dodero - G. Ferranti, *Testo Unico delle Imposte sui Redditi*, IP-SOA, 2022 (cfr. commento all'art. 101 del T.U.I.R.).

(3) Ovvero, sia inferiore a 2.500 o 5.000 euro a seconda della "dimensione" della società creditrice: recita la norma che "il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rile-

vante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese".

(4) Ai sensi dell'art. 1267 c.c., peraltro, in assenza di patto contrario le cessioni di credito si presumono *pro soluto*: "il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia".